



REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

*Emanato con D.R. n. 247 del 5/6/2012,
modificato con D.R. n. 256 del 4/5/2018,
modificato con D.R. n. 229 del 30/04/2024.*

Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, il presente Regolamento, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 6 commi 9, 10, 10 bis e 12 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, le ipotesi di incompatibilità, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale docente e Ricercatore della Scuola Sant'Anna. Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente Regolamento valgono indistintamente per il personale docente e ricercatore a tempo pieno ed a tempo definito.
2. Per personale docente si intendono i professori e le professoresse di I e II Fascia, i professori e le professoresse straordinari/e; per personale ricercatore si intendono le ricercatrici e i ricercatori universitarie/i e a tempo determinato.
3. Per incarico esterno si intende ogni incarico, anche occasionale e non retribuito, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, svolto per conto di soggetti pubblici e privati diversi dalla Scuola, in assenza di vincolo di subordinazione e non rientrante nella disciplina del contratto conto terzi.

Art. 2 (Attività incompatibili)

1. La posizione di personale docente e ricercatore è incompatibile con:
 - l'assunzione di altro impiego alle dipendenze di altri enti pubblici o privati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 co.12 della L. 240/2010 per il personale a tempo definito;
 - l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start up universitarie (ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche) nelle modalità previste dal rispettivo regolamento;
 - l'assunzione di incarichi che comportino responsabilità gestionali presso società o enti a fini di lucro, fatto salvo quanto previsto dall'art.13 DPR 382/1980 (aspettativa obbligatoria per incompatibilità);
 - l'esercizio di attività libero-professionale ove si tratti di professori o ricercatori a tempo pieno, fatta salva l'attività assistenziale intra-moenia prevista per i docenti dell'area medica, nel rispetto della normativa di settore;
 - lo svolgimento di attività in qualità di socio, in società tra professionisti o in società professionali ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento per il personale a tempo definito.
2. È comunque vietato l'esercizio di attività che possano determinare conflitto di interesse con la Scuola o pregiudicare il regolare assolvimento dei doveri istituzionali anche secondo quanto precisato nel Codice di comportamento della Scuola.



REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

3. In materia di aspettativa obbligatoria per motivi di incompatibilità, collocamento in aspettativa per passaggio ad altra Amministrazione e conseguenze dell'inosservanza del regime di incompatibilità, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 3 (Attività non soggette ad autorizzazione)

1. Il personale docente e ricercatore della Scuola, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, può svolgere liberamente le seguenti attività, anche retribuite, fatte salve le previsioni contenute nel Codice di comportamento della Scuola:

- a. attività di valutazione (quali commissioni d'esame, valutazione di progetti) e di referaggio (revisione o valutazione di un articolo o lavoro scientifico);
- b. attività di collaborazione scientifica che si caratterizzi per l'assenza di un legame stabile e coordinato con un gruppo di ricerca e si configuri come un'attività autonoma limitata ad oggetti e/o prestazioni definite;
- c. attività di consulenza: svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in caso di incarichi presso Ministeri o enti pubblici nazionali (limite del compenso entro il 25% della retribuzione annua);
- d. lezioni e seminari di natura occasionale fino ad un massimo di 8 ore;
- e. attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali (quali collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie);
- f. partecipazione a conferenze, convegni e seminari divulgativi;
- g. incarichi per i quali sono posti in posizione di aspettativa e fuori ruolo;
- h. attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, in base a quanto previsto dall'art. 53 comma 6 lett. 7 bis del D.P.R. 165/2001;
- i. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali in conformità con la normativa relativa alla proprietà brevettuale;
- j. perizie o consulenze tecniche di ufficio richieste o affidate da autorità giudiziaria;
- k. partecipazione ad organi di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
- l. attività di carattere artistico o sportivo purché non svolte a titolo professionale;
- m. attività didattica e di ricerca sulla base di convenzioni stipulate fra Atenei per il conseguimento di obiettivi di comune interesse ai sensi dell'art. 6 comma 11 Legge 240 /2010 e dell'art. 91D.P.R. n. 382/1980;
- n. ogni altro incarico per il quale è prevista la corresponsione del solo rimborso delle spese documentate, purché non rientri fra quelli da autorizzare ai sensi dell'art. 4 o vietati ai sensi dell'art. 2.

Art. 4 (Attività soggette ad autorizzazione preventiva)

1. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno può svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche o di ricerca ed assumere compiti istituzionali e gestionali, senza vincolo di subordinazione, presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro nell'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento e dal Codice di comportamento della Scuola.



REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. Si considerano funzioni didattiche non occasionali, e quindi sottoposte ad autorizzazione, quelle derivanti dall'affidamento ufficiale di un insegnamento o di un modulo o lezioni ed esercitazioni, comportanti un impegno superiore a otto ore.
3. Ai fini del presente Regolamento la funzione di ricerca è caratterizzata dall'inserimento dell'interessato in un progetto o in una linea di ricerca (gestita da altri enti, in assenza di convenzione con la Scuola), con l'obbligo di seguire le regole e le direttive impartite dal Coordinatore scientifico. In tal senso differisce dalla collaborazione scientifica, di cui all'art. 3 c.1, che si caratterizza per l'assenza di un legame stabile e coordinato con un gruppo di ricerca e si configura come un'attività autonoma limitata ad oggetti e/o prestazioni definite.
4. È altresì soggetta ad autorizzazione l'assunzione della qualifica di personale affiliato presso altro Ateneo o Ente di Ricerca pubblico o privato, italiano o straniero. Si intende per tale qualifica il riconoscimento della possibilità di collaborare in modo stabile con altri Atenei/Enti, ove questo rappresenti un elemento di rilevanza per le attività della Scuola, per una durata di norma non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabili. Il personale che riveste la qualifica di affiliato è comunque soggetto alle previsioni dei commi 2 e 3 anche per gli incarichi presso l'Ateneo/Ente di affiliazione.
5. Il personale docente e ricercatore può inoltre assumere incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con la Scuola e non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dalla Scuola (quale ad esempio la carica di Consigliere/Amministratore Non Esecutivo e Indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero, nelle società di capitali con azioni non quotate, gli incarichi di amministratore senza deleghe e non esecutivo, con caratteristiche analoghe alla figura dell'amministratore indipendente purché previsti nello statuto della società o in altro atto deliberato dagli organi societari).
6. È altresì consentito al personale docente e ricercatore, socio dell'impresa spin-off della Scuola, con le modalità esplicitate nel Regolamento per la disciplina dei rapporti con le imprese spin-off della Scuola, di ricoprire la carica di Presidente o membro del Consiglio di amministrazione (con o senza deleghe), amministratore unico/delegato o comunque assumere un incarico o ruolo operativo apicale presso l'impresa spin-off per i primi tre anni dalla costituzione della società spin-off.

Art. 5 - (Personale docente e ricercatore a tempo definito)

1. Il personale docente e ricercatore a tempo definito può svolgere, senza autorizzazione, oltre alle attività elencate nel precedente articolo 3, attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, in forma individuale o attraverso la partecipazione a società tra professionisti, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse con la Scuola e nell'osservanza dei principi contenuti nel Codice di comportamento.
2. Previa autorizzazione del Rettore, può svolgere attività didattiche e di ricerca, come definite dai commi 2 e 3 dell'art. 4 ed assumere la qualifica di affiliato presso altro Ateneo in base a quanto definito al comma 4 dello stesso articolo.
3. Può svolgere attività didattiche e di ricerca, anche con rapporto di lavoro subordinato presso Università o Enti di ricerca esteri ai sensi dell'art. 6 comma 12 della l. n. 240/2010, previa autorizzazione del Rettore che verifica l'assenza di conflitto di interessi ed il valore in termini strategici per la Scuola dello svolgimento dell'attività da parte del docente, con l'obbligo di prevedere la stipula di una convenzione tra gli enti interessati.
4. Ai sensi dell'art. 6 comma 12 della L. n. 240/2010, la scelta del tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.

Art. 6 (Richiesta di autorizzazione)



REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

1. Il personale docente o ricercatore destinatario dell'incarico, oppure il soggetto pubblico o privato che intende procedere al conferimento dell'incarico, dovrà indirizzare al Rettore la richiesta di autorizzazione di norma almeno 30 giorni prima dell'inizio dello stesso.
2. La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi, previsti dalla vigente normativa:
 - l'indicazione del soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico;
 - l'oggetto dell'incarico;
 - le modalità di svolgimento in relazione al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto;
 - l'ammontare del corrispettivo;
 - la dichiarazione di impegnarsi a svolgere l'incarico nel rispetto della riservatezza e della confidenzialità di notizie e informazioni acquisite in ragione del ruolo rivestito presso la Scuola e che lo svolgimento dell'incarico non determina conflitto di interesse con la Scuola e non pregiudica il regolare assolvimento dei doveri istituzionali;
 - le motivazioni a supporto dell'incarico specificando che è in linea con il Codice Etico e di comportamento e non si trova in concorrenza rispetto alle attività della Scuola e che lo stesso non reca alla Scuola nocumento in termini di immagine e reputazione.
3. La richiesta, se presentata dal docente interessato, potrà essere compilata mediante utilizzo del modulo reperibile nella Intranet della Scuola. Se presentata dall'ente conferente, l'interessato è tenuto a comunicare gli elementi mancanti entro 5 giorni dalla richiesta dell'ufficio.
4. Presupposti per la presentazione della richiesta sono la compatibilità delle attività da svolgere con quanto previsto dal Codice di comportamento, e con l'assolvimento dei compiti istituzionali del docente (con specifico riguardo alle attività didattiche, scientifiche e gestionali ad esso affidate dalla Scuola), in particolare non potrà presentare richiesta di conferimento di incarichi esterni colui che non rispetti le seguenti condizioni:
 - avere positivamente superato il controllo annuale dell'attività didattica svolta nell'a.a. precedente;
 - avere positivamente superato la valutazione biennale per l'attribuzione degli scatti stipendiali, fatte salve eventuali modifiche di periodi dovuti ad aspettative.

Art. 7 (Rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, ovvero il diniego motivato, è rilasciata dal Rettore entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ovvero del diniego motivato, il Rettore può acquisire il parere del Preside della Classe di afferenza e del Direttore di Istituto/Centro di ricerca interdisciplinare di adesione. Decorso tale termine, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata.
3. Presupposti per il rilascio sono la verifica positiva della compatibilità delle attività da autorizzare con l'assolvimento dei compiti istituzionali del docente (con specifico riguardo alle attività didattiche, scientifiche e gestionali ad esso affidate dalla Scuola), il rispetto da parte del personale docente e ricercatore degli obblighi previsti dal Codice Etico e dal Codice di comportamento della Scuola, il rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti nel presente regolamento, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, di concorrenza con attività svolte dalla Scuola e di danno in termini di immagine e reputazione.
4. Il Rettore può svolgere un'integrazione della istruttoria. In questo caso il termine per il rilascio rimane sospeso per 15 giorni, salvo diversa disposizione del Rettore.
5. Resta fermo che l'attività autorizzata deve svolgersi in orario diverso da quello da destinare ai doveri istituzionali e al di fuori dei locali universitari.
6. Ove risulti che, nel corso del suo svolgimento, l'attività autorizzata comporti violazione degli obblighi previsti dalla Legge, dai Regolamenti della Scuola o dal Codice Etico o dal Codice di comportamento, l'autorizzazione può essere revocata.



REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

7. Nel caso di svolgimento, da parte del Rettore, di incarichi esterni, l'autorizzazione, ovvero il diniego motivato, è rilasciata dal Pro-Rettore vicario.

8. È fatta salva la possibilità per il Rettore di sottoporre le richieste di autorizzazione al parere vincolante del Senato Accademico, qualora presentino profili di particolare criticità in relazione a quanto previsto dall'art. 2.

Art. 8 (Utilizzo di apparecchiature e strumenti)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 3, 4 e 5 è vietata l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura della Scuola.

Art. 9 (Sanzioni)

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri istituzionali, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'articolo 53, comma 7 del Decreto Legislativo 165/2001, in favore del bilancio della Scuola, ad incremento del Fondo Premialità di cui all'art.9 della L. 240/2010, a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.

2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, diffida formalmente e in via preliminare il dipendente affinché, senza ritardo ponga fine tempestivamente alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta salva l'azione disciplinare.

Art. 9 bis (Servizio Ispettivo)

1. La Scuola si avvale del Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 62 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni, per effettuare i controlli sullo svolgimento di incarichi da parte dei propri dipendenti.

2. Per la disciplina delle attività di verifica del Servizio Ispettivo si rimanda al Decreto Rettorale di istituzione che ne regola il funzionamento.

Art. 9 ter (Obblighi di pubblicità e trasparenza)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e, in particolare, per gli obblighi del soggetto conferente l'incarico e dell'amministrazione della Scuola nei confronti del Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito all'elenco degli incarichi autorizzati e dei relativi compensi, si rinvia all'articolo 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, ai commi 11, 12, 13, 14 e 15.

2. Per quanto riguarda i compensi degli incarichi autorizzati ai sensi del presente Regolamento, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 123, della Legge n. 662/1996, laddove si stabiliscono gli importi massimi, oltre i quali sono apportate decurtazioni a favore dell'Ateneo, con riferimento ai compensi, alle indennità e agli emolumenti.

3. Resta fermo l'obbligo previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.M. 168/2011 e dal relativo regolamento, per il personale docente a tempo pieno che partecipi a società aventi caratteristiche di spin off o start up di comunicare alla Scuola, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.



**REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

Art. 10 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia, in quanto applicabili, in particolare alle disposizioni contenute nell'art. 53 del D. Lgs. n.165/2001 e nell'art. 6, commi 9, 10,12 della L. n. 240/2010 nonché al DPR 382/1980 e al Testo unico 3/1953.

Art. 11 (Approvazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico ed emanato dal Rettore con proprio decreto, entra in vigore con la sua pubblicazione all'Albo ufficiale della Scuola. Eventuali modificazioni o integrazioni devono essere approvate con le stesse modalità.